

mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori - ricorso per cassazione

Ricorso per cassazione - Pluralità di difensori del ricorrente - Iscrizione nell'apposito albo di uno degli avvocati sottoscrittori munito di procura speciale - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Sussistenza - Mancata iscrizione nell'albo o omessa sottoscrizione di altro difensore - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9363 del 17/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9363 del 17/04/2013

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori cui sia stata rilasciata la procura.